

Art. 40
Nomina e competenze

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'Ente tra persone in possesso di laurea vecchio ordinamento o magistrale.

Il Segretario Generale:

- a. coadiuva il Presidente Nazionale nel perseguimento delle finalità associative;
- b. partecipa alle riunioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle riunioni del Collegio Centrale dei Sindaci su richiesta del Collegio;
- c. cura e redige, sotto la sua personale responsabilità, tutti gli atti amministrativi ed i verbali delle riunioni di cui alla lettera b);
- d. è il superiore gerarchico del personale dipendente dell' E.N.S.;
- e. sovrintende al funzionamento degli uffici dell' E.N.S. e ne coordina l'attività amministrativa.

In caso di sopravvenuta incapacità, impedimento temporaneo o vacanza comunque determinata, viene sostituito nelle sue funzioni da altra persona nominata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo determina il compenso del Segretario Generale che è a carico della Sede Centrale.

Le funzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente sono esercitate dal Segretario Generale in conformità dei procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto CCNL di riferimento.

La sanzione del biasimo è irrogata dal Segretario Generale.

Le sanzioni della multa e della sospensione sono irrogate dal Segretario Generale d'intesa con il Presidente Nazionale.

La sanzione del licenziamento è adottata dal Consiglio Direttivo anche su proposta del Segretario Generale.